



CONVENZIONE ATTUATIVA DELLA PREVISIONE DI CUI

ALL'ART. 10

DEL DECRETO INTERMINISTERIALE

PROT. 354883 del 31 luglio 2025

“Individuazione dei nuclei familiari in stato di bisogno, beneficiari del contributo economico previsto dall’art. 1, commi 103 e 104 della legge 30 dicembre 2024 n. 207”

TRA

Il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste – Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale – Direzione Generale delle politiche internazionali e dell’Unione europea (codice fiscale 97099470581), di seguito denominato “MASAF” e/o “Ministero”, con sede in Roma, via XX Settembre n. 20, rappresentato nel presente atto dal Dott. Damiano Li Vecchi – in qualità di Direttore Generale della Direzione Generale delle politiche internazionali e dell’Unione europea – nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 febbraio 2024, registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 2024, reg. 336, domiciliato per la carica presso la sede del Ministero

E

ANCD CONAD, Associazione Nazionale Cooperative fra Dettaglianti -
CONAD, con sede legale in Roma, via G.A. Guattani n. 9, Codice Fiscale
96148320581, in persona del Presidente Dott. Maurizio Pelliconi

PREMESSO

a) che ai sensi dell'articolo 1, comma 450, della legge 29 dicembre
2022 n. 197, come modificato dal decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131,
convertito dalla legge 27 novembre 2023, n. 169 *“E' istituito, nello stato
di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e
delle foreste, un fondo, con una dotazione di 600 milioni di euro per
l'anno 2023, destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità
e di carburanti, nonché, in alternativa a questi ultimi, di abbonamenti ai
servizi di trasporto pubblico locale, da parte dei soggetti in possesso di un
indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 15.000
euro, da fruire mediante l'utilizzo di un apposito sistema abilitante”;*

b) che ai sensi dell'articolo 1, comma 103, della legge 30 dicembre
2024 n. 207, *“La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 450, della
legge 29 dicembre 2022, n. 197 è incrementata di 500 milioni di euro per
l'anno 2025 per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità. Con
decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle
foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia
e delle finanze, sono ripartite le risorse del fondo di cui al primo periodo e
sono individuati i termini e le modalità di erogazione”;*

c) che in esecuzione delle citate previsioni normative il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze hanno adottato il decreto interministeriale prot. n. 354883 del 31 luglio 2025, recante *“Individuazione dei nuclei familiari in stato di bisogno, beneficiari del contributo economico previsto dall’art. 1, commi 103 e 104 della legge 30 dicembre 2024 n. 207”* (d’ora in avanti “Decreto”) – registrato presso l’UCB al n. 761 il 4.08.2025, presso la Corte dei conti al n. 1063 il 7.08.2025, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 12 agosto 2025;

d) che l’art. 5 del Decreto ha individuato Poste Italiane quale soggetto emittente le Carte prepagate – “Dedicata a te” 2025 – a favore dei beneficiari del contributo (pari ad Euro 500) individuati in 1.157.179 nuclei familiari, distribuiti sull’intero territorio nazionale;

e) che in attuazione della previsione dell’art. 10 del Decreto, rubricato *“Modalità e condizioni di adesione alla scontistica da parte degli esercizi commerciali”*, è stato pubblicato, sulla pagina dedicata all’attuazione della misura di sostegno, l’Avviso pubblico, prot. n. 410750 del 3 settembre 2025, per l’individuazione degli esercizi commerciali ed anche delle Associazioni di categoria, che intendessero concorrere all’attuazione della misura di sostegno, a favore dei soggetti in possesso della Carta “Dedicata a te” del “Fondo Alimentare” 2025;

f) che ANCD CONAD, rappresenta numerose aziende del settore della distribuzione alimentare, operanti su tutto il territorio nazionale con migliaia di punti di vendita, i quali attuano, per tipologia di prodotti ed articolazione

delle offerte promozionali, costanti campagne di vendite a prezzi particolarmente contenuti, sui beni di prima necessità, come individuati nell'allegato 1 del Decreto;

g) che **ANCD CONAD** si è impegnata, con la presentazione della domanda di partecipazione, recante prot. MASAF n. 433073/2025 a promuovere l'adesione delle proprie imprese associate ai fini dell'applicazione, da parte di queste ultime, di una specifica scontistica a favore dei possessori delle carte del "Fondo Alimentare" 2025, nella misura percentuale del 15% sugli acquisti effettuati presso i propri esercizi commerciali;

h) che il MASAF procede alla sottoscrizione della presente convenzione con **ANCD CONAD**, al fine di consentire la più ampia adesione delle imprese della distribuzione commerciale e garantire il concorso del settore privato – attraverso la fruizione di condizioni agevolate di acquisto da parte dei nuclei familiari in stato di bisogno – alla realizzazione degli obiettivi di tutela previsti dal Decreto "Fondo Alimentare" 2025, attraverso la distribuzione della Carta "Dedicata a te".

Le premesse sopra riportate formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Tutto ciò premesso si stipula quanto segue

ART. 1

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La convenzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ai sensi dell'art. 10 del Decreto, disciplina le modalità operative, attraverso cui **ANCD CONAD** concorre all'attuazione della misura di sostegno a favore

dei nuclei familiari in stato di bisogno, come individuati dal Decreto “Fondo Alimentare” 2025.

ANCD CONAD con la sottoscrizione della convenzione si impegna a:

a) promuovere la partecipazione delle proprie imprese associate alla realizzazione degli obiettivi di tutela previsti dal Decreto stesso, da concretizzarsi attraverso l’applicazione di una scontistica a favore dei possessori delle Carte “Dedicata a te” emesse e distribuite da Poste Italiane, nella misura percentuale del 15% sugli acquisti effettuati presso le strutture commerciali delle imprese aderenti;

b) pubblicizzare la misura di sostegno di cui al Decreto Fondo Alimentare 2025, presso le imprese del proprio sistema associativo.

ART. 2

IMPEGNI COMUNI DELLE PARTI

Nell’attuazione di un ampio spirito di cooperazione, ed ai fini della più efficace ed efficiente attuazione della presente convenzione, le parti si impegnano vicendevolmente a confrontarsi, qualora insorgessero difficoltà operative, al fine di rimuovere ogni ostacolo amministrativo e procedurale che rallenti o impedisca il raggiungimento degli obiettivi di tutela dei nuclei familiari in stato di bisogno, come individuati dal Decreto.

Il MASAF informerà tempestivamente **ANCD CONAD** dell’approvazione definitiva delle specifiche tecniche che consentiranno il riconoscimento informatico della Carta del “Fondo Alimentare” presso i sistemi di cassa dei punti vendita, trasmettendo anche il modello identificativo che potrà essere utilizzato per iniziative di informazione alla Clientela.

ART. 3

IMPEGNI DI ANCD CONAD

Con la presente convenzione **ANCD CONAD** si impegna:

- a) ad informare e promuovere presso il rispettivo ambito associativo le modalità di funzionamento del “Fondo Alimentare”, della presente Convenzione e degli impegni che l’attuazione della misura di sostegno comporta, in termini di garanzia di scontistica applicata sugli acquisti, nella misura del 15% e di pubblicizzazione dell’iniziativa;
- b) ad informare che la scontistica applicata deve essere cumulata con le altre offerte di acquisto già praticate nei punti di vendita a beneficio di tutti i consumatori;
- c) ad informare che tale scontistica deve essere praticata o mediante riduzione immediata dal conto spesa (“sconto”) o riconoscendo un titolo (“buono”) utilizzabile, successivamente, per un ulteriore acquisto presso l’esercizio commerciale;
- d) a raccogliere, con le modalità maggiormente compatibili con le proprie strutture e senza aggravii organizzativi le adesioni delle imprese del proprio ambito associativo, mettendo a disposizione del MASAF le informazioni raccolte circa la partecipazione delle imprese, affinché gli elenchi possano essere pubblicati sulla pagina del sito istituzionale Masaf.

ART. 4

RESPONSABILI E REFERENTI DELLA CONVENZIONE

Responsabili della convenzione sono, ciascuno per i propri ambiti di competenza:

- per il MINISTERO: il Direttore Generale, Dott. Damiano Li Vecchi
(email: Piue.segreteria@masaf.gov.it; d.livecchi@masaf.gov.it)

- per ANCD CONAD, Associazione Nazionale Cooperative fra
Dettaglianti: il Presidente, Dott. Maurizio Pelliconi
(email: ancd@ancd.it)

Referenti della convenzione sono:

- per il MINISTERO: dott.sa Fulvia de Falco, funzionario della Direzione
Generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea
(email: f.defalco@masaf.gov.it -)

- per ANCD CONAD, Associazione Nazionale Cooperative fra
Dettaglianti: Avv. Piero Cardile, Resp. Legislazione e Ufficio Studi
(email: p.cardile@ancd.it)

ART. 5

DURATA, MODIFICHE E PROCEDURE DI RINNOVO

1. La presente convenzione è valida a decorrere dalla data di apposizione dell'ultima firma e avrà durata fino al 30 aprile 2026, ai sensi dell'art. 8 del Decreto.

2. Qualsiasi modifica della presente convenzione dovrà essere concordata per iscritto ed entrerà in vigore solo dopo la relativa sottoscrizione di ciascuna delle parti.

3. La convenzione potrà essere prorogata previo accordo tra le parti, anche con un semplice scambio di comunicazioni, qualora dovesse essere rifinanziata la misura di sostegno, ed al fine dell'estensione temporale del beneficio.

ART. 6

OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI

PERSONALI

Le Parti si obbligano a mantenere riservate le informazioni di cui vengano in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarle in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della convenzione.

Art. 7

INADEMPIMENTI E RISOLUZIONE

Le parti possono risolvere la presente convenzione nei casi di inadempimento grave e/o di ritardi non sanati entro 30 giorni dalla ricezione della diffida ad adempiere, da trasmettersi a mezzo raccomandata a/r o pec.

Trascorso il termine sopra indicato, la risoluzione dell'accordo opererà di diritto ai sensi dell'art. 1454 del codice civile.

Art. 8

RAPPORTI TRA LE PARTI E FORO COMPETENTE

Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, in ordine ai rapporti tra il Ministero e **ANCD CONAD**, si applicano le disposizioni del codice civile, in quanto compatibili, in materia di contratti, ed in caso di controversia si indica il Tribunale di Roma, quale Foro competente.

Letta, approvata e sottoscritta digitalmente.

Per il MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI E DELL'UNIONE EUROPEA

Il Direttore Generale Damiano Li Vecchi

Per ANCD CONAD

Il Presidente Maurizio Pelliconi

Documento sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della legge n. 241/1990, in difetto di contestualità spazio/temporale e successivamente archiviato a far data dalla ricezione da parte dell'ultimo sottoscrittore ai sensi degli artt. 1326 e 1335 c.c.

Per la forma contrattuale si richiamano gli artt. 2702 e 2704 c.c. e l'art. 2 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale".